

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: - Presa atto convenzione con l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro – formazione specialistica in Gastroenterologia.

L'anno duemiladieci il giorno 03 MAG. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CHE ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368 le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono individuate quali sedi delle attività di formazione per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale dell'08 agosto 2008, n.597 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro e la Regione Calabria per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della rete formativa delle predette Scuole di Specializzazione;

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. i rapporti di attuazione della predetta intesa sono regolati con appositi accordi tra le Università interessate e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;

CHE nell'ambito di tale rete, così come specificata all'art. 3, comma 2, del predetto protocollo, tra le altre, è annoverata anche quest'Azienda;

CHE questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro ha inoltrato istanza di convenzione, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia, l'attività formativa in parola;

RILEVATO che lo schema di convenzione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al Regolamento intero, nonché al richiamato Protocollo di Intesa regionale;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare i DPR 382/1980 e 162/1982, le Leggi 341/1990 e 196/1997, il D.Lgs. 368/1999, i Decreti Ministeriali 142/1998 e 509/1999 ed ai Decreti del MIUR 22 ottobre 2004 e 29 marzo 2006;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA


Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIRE l'istanza avanzata dall'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia il tirocinio formativo previsto dal percorso di laurea;


APPROVARE e sottoscrivere la convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta e proposta dal predetto Ateneo;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.


Il Responsabile del Procedimento:




Il Responsabile Ufficio Formazione:



Il Direttore Amministrativo:



Il Direttore Sanitario ff:




Il Direttore Generale:


UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 04 MAG. 2010 con prot. Segr. Gen. n. 40 del 04 MAG. 2010 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Giuseppe Mancuso


Il Dirigente dell'Ufficio

Dr. Giorgio Maccari




UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO E L'AZIENDA SANITARIA DI CROTONE PER LE ATTIVITÀ PRATICHE DEI MEDICI IN FORMAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTROENTEROLOGIA

- VISTO il Decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI (articoli 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”);
- VISTO il Decreto MIUR 1.8.2005 (“riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”);
- VISTO il Decreto MIUR 29.3.2006 avente ad oggetto la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, ed in particolare quanto previsto all'articolo 1.2 dell'Allegato 1 in merito al completamento della rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola mediante l'accreditamento di *“eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette ‘strutture collegate’) convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi”*;
- CONSIDERATO che l'Azienda Sanitaria di Crotona intende contribuire dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Catanzaro;
- CONSIDERATO che l'Azienda Sanitaria di Crotona é disponibile a rendere fruibile le strutture dell'UO di Gastroenterologia e dell'UO di Radiologia dell'Ospedale San Giovanni di Dio per le finalità formative sopraindicate;
- VISTA la delibera del 23 Luglio 2008, con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia ha approvato la proposta di convenzione in parola;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus universitario, Viale Europa, codice fiscale n. n. 97026980793, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Saverio Costanzo, nato a Napoli, 09.09.1955, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Senato Accademico del 29 Luglio 2008;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona con sede legale presso il Centro Direzionale “Il Granaio” via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotona, codice fiscale 02864140799, rappresentata dal Dott. Vincenzo Domenico Scuteri, nato a Locri (RC) il 13 agosto 1949.





UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria di Crotona mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro il personale, le strutture e le attrezzature dell'UO di Gastroenterologia e dell'UO di Radiologia dell'Ospedale San Giovanni di Dio al fine di contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici specializzandi, anche mediante la messa a disposizione dei servizi, attività, laboratori e ogni altra struttura di supporto necessaria allo svolgimento della predetta attività formativa.

ART. 2

L'Azienda Sanitaria di Crotona attesta all'Università di Catanzaro che le strutture dell'UO di Gastroenterologia e dell'UO di Radiologia dell'Ospedale San Giovanni di Dio, possiedono gli standard generali e specifici previsti dal Decreto 29.3.2006 per richiedere al Ministero l'accreditamento, quale "struttura collegata", della struttura in parola e il suo inserimento nella rete formativa della Scuola di specializzazione suddetta.

L'azienda Sanitaria di Crotona si impegna a comunicare immediatamente all'Università di Catanzaro tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti, delle condizioni e degli standard suddetti prescritti dal Decreto 29.3.2006 per le "strutture collegate" alla Scuola di specializzazione in parola.

ART. 3

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.





UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

ART. 4

L'Azienda si impegna a provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (articolo 41, comma III, D.Lgs. n. 368/1999).

ART. 5

Ad esperti appartenenti alle strutture dell'UO di Gastroenterologia e dell'UO di Radiologia possono essere affidate le funzioni di professore a contratto nella Scuola di specializzazione in parola, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative.

In tali casi si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di tirocinio guidato in applicazione del DM 21.5.98, n. 242.

ART. 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata del relativo ciclo di studi (5 anni) con l'inizio di ogni anno accademico il 1 Novembre.


Ciascuno dei contraenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio di ciascun anno accademico può, con comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., recedere dalla convenzione o proporre modifiche e integrazioni alla stessa.

ART. 7

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella (Allegato B) del d.P.R. 26/10/1972, n. 642.


La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del d.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Catanzaro,


Università degli Studi di Catanzaro

Il Rettore

Prof. Francesco Saverio Costanzo


Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Domenico Scuteri

